

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 167

Anno 43

8 ottobre 2012

N. 204

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE (BOLOGNA)

Regolamento per la disciplina dell'attività venatoria in area contigua del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE (BOLOGNA)

COMUNICATO

Regolamento per la disciplina dell'attività venatoria in area contigua del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Il Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità - Emilia Orientale con deliberazione n. 26 del 31/7/2012 ha approvato il "Regolamento per la disciplina dell'attività venatoria in area contigua del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone" disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Il regolamento è scaricabile sul sito www.ilparcodeilaghi.it.

Il Presidente della Comunità del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Carlo Moruzzi



**PARCO REGIONALE
DEI LAGHI DI SUVIANA E
BRASIMONE**

Disciplina dell'attività venatoria in Area contigua

Indice

Titolo I - Norme generali	3
ART. 1 Finalità, durata e definizioni	3
ART. 2 Zone ammesse all'esercizio dell'attività venatoria	3
ART. 3 Ammissione all'esercizio dell'attività venatoria e programmazione delle presenze 3	
ART. 4 Tesserino	4
ART. 5 Divieti e limitazioni	4
Titolo II - Disciplina dell'attività venatoria e modalità attuative	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 6 Specie cacciabili e metodi di caccia	5
ART. 7 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria	5
ART. 8 Periodi, giornate ed orari venatori	5
CAPO II – MODALITÀ DI PRELIEVO DEL CINGHIALE	6
ART. 9 Zone di caccia	6
ART. 10 Autorizzazione all'attività ed assegnazione delle zone di caccia	6
ART. 11 Controllo sulle operazioni	7
ART. 12 Relazione finale	7
ART. 13 Quantità ammesse	7
CAPO III – NORME PER LA CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI	8
ART. 14 Prelievi selettivi sulle specie capriolo, cervo e daino	8
3.La gestione faunistico- venatoria della popolazione di Cervo si realizzerà con l'attuazione del Piano poliennale di gestione 2008- 2013 nell'ambito dell'A.C.A.T.E. (Area del Cervo dell'Appennino Tosco- Emiliano).	8
4.La caccia di selezione al daino ed al capriolo, verrà attuata secondo le modalità previste dall'A.T.C. I capi da prelevare saranno quelli annualmente approvati dalla Provincia a seguito di parere favorevole dell'ISPRA e comunicati allo stesso A.T.C. dall'E.d.G.	8
5.Ad ogni cacciatore può essere assegnato un solo capo di cervide, per singola specie, per ogni annata venatoria.	8
6.Nell' attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'A.T.C. seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'Art. 24 del presente Regolamento.	8
ART. 15 Accesso ed autorizzazione all'attività di prelievo dei cervidi	8
ART. 16 Controllo sulle operazioni	9
ART. 17 Relazione finale	9
ART. 18 Recupero capi feriti	10
ART. 19 Destinazione capi abbattuti	10
CAPO V – ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEGLI AUSILIARI	10
ART. 20 Disciplina	10
Titolo III - Gestione faunistico venatoria della fauna selvatica	10
Art. 21 Censimenti e piani di prelievo	10
Titolo IV - Vigilanza, controllo e sanzioni, norme finali.....	11

ART. 22	Vigilanza e controllo	11
ART. 23	Sanzioni	11
ART. 25	Norme finali	11
Allegato		13

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 Finalità, durata e definizioni

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 della L. 394/1991, dell'art. 38 comma 2 della L.R. n. 6/2005 *s.m.i.* e secondo quanto previsto dall'art. 19 punto 9 (*Disposizioni per l'attività faunistico venatoria*), del Piano Territoriale del Parco (P.T.P.) approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 15/11/2010, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico- venatoria nell'Area contigua.
2. Il presente Regolamento ha validità fino al termine della stagione venatoria 2013/2014.
3. Ai sensi del presente Regolamento con il termine Area protetta si intende il territorio comprendente il Parco e l'Area contigua.
4. Ai sensi del presente Regolamento costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica.
5. E' considerato, altresì, esercizio venatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, L. 157/1992, il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.
6. Non costituiscono esercizio venatorio le attività di cui ai precedenti commi se rientranti nelle operazioni di controllo della fauna selvatica di competenza dell'Ente di Gestione dell'Area protetta (di seguito E.d.G.).

ART. 2 Zone ammesse all'esercizio dell'attività venatoria

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, della L.R. 6/2005 *s.m.i.*, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito in regime di caccia programmata all'interno dell'Area contigua in base al criterio della programmazione delle presenze e nel rispetto delle norme di legge vigenti e dei limiti, delle condizioni e delle suddivisioni territoriali disposte dal P.T.P e dal presente Regolamento.
2. All'interno dell'Area contigua, l'esercizio dell'attività venatoria, secondo le disposizioni di seguito previste, è prioritariamente riservato ai cacciatori residenti nei Comuni dell'Area protetta a norma di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, della L.R. 6/2005 e *s.m.i.*.
3. Nel territorio del Parco (zone B, C e D) è vietata l'attività venatoria a norma di quanto previsto dall'art 35, comma 3, della L.R. 6/2005 e *s.m.i.*

ART. 3 Ammissione all'esercizio dell'attività venatoria e programmazione delle presenze

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'Area contigua i cacciatori, in possesso dei requisiti di legge, all'uopo autorizzati dall'E.d.G. con rilascio del tesserino di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 38, comma 3, della L.R. 6/2005 e *s.m.i.*, nell'Area contigua è ammessa una densità venatoria tale da garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini. La pressione venatoria ammissibile nel territorio dell'Area contigua è di 1 cacciatore ogni 23 ha di territorio cacciabile.
3. In considerazione delle forme di caccia ammesse nell'Area contigua secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, le domande debitamente sottoscritte e complete della documentazione necessaria per l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'Area contigua dovranno essere presentate all' E.d.G. o ad altro soggetto da questo delegato entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

4. Per quanto concerne il prelievo venatorio del cinghiale, al fine di garantire la priorità di cui all'art. 2, comma 2, l'ammissione all'attività venatoria all'interno dell'Area contigua è disciplinata ai sensi di quanto previsto dal Capo II del Titolo II.
5. Per quanto concerne il prelievo venatorio dei cervidi (capriolo, cervo e daino), al fine di garantire la priorità di cui all'art. 2, comma 2, l'ammissione all'attività venatoria all'interno dell'Area contigua è disciplinata ai sensi di quanto previsto dal Capo III del Titolo II.
6. L'E.d.G., con apposito atto, provvederà periodicamente a determinare i contributi che i cacciatori autorizzati al prelievo in Area contigua, dovranno necessariamente versare quale contributo alla gestione e rimborso spese.
7. L'autorizzazione al prelievo dei cervidi potrà essere limitata o revocata in base ad esigenze gestionali, alla disponibilità dei capi prelevabili ed alle indicazioni della Commissione Tecnica di cui all'art.8 del R. R.1/2008.

ART. 4 Tesserino

1. Quale titolo di ammissione per il riconoscimento ed il controllo dei cacciatori è previsto il rilascio di apposito tesserino nominativo annuale da parte dell'E.d.G.. A partire dalla data da stabilirsi annualmente mediante determina dirigenziale e per i successivi venti giorni, potranno acquistare tale titolo di riconoscimento i cacciatori risultanti in graduatoria ai sensi di quanto previsto dal Capo II del Titolo II e Capo III del Titolo II. Allo scadere del ventesimo giorno, nel caso in cui non siano stati acquistati tutti i tesserini utili, i rimanenti verranno messi a disposizione per ulteriori venti giorni dei cacciatori collocatisi successivamente scorrendo la graduatoria. Nel caso in cui allo scadere dei citati quaranta giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili per la caccia in forma individuale, quelli residuali verranno resi fruibili a cacciatori non rientranti nelle graduatorie e quindi in modalità di libero mercato.
2. I tesserini di ammissione al prelievo venatorio in Area contigua potranno essere acquistati dai cacciatori autorizzati con le modalità definite nel presente Regolamento.
3. Il cacciatore dovrà, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, compilare, mediante l'apposizione di segni indelebili all'interno degli appositi spazi, il foglio relativo al giorno di caccia fornendo le informazioni richieste nel tesserino.
4. I tesserini dovranno essere restituiti all'E.d.G. al termine della stagione venatoria e, comunque, entro e non oltre il 31 marzo.
5. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenerne il duplicato, dovrà rivolgersi all'E.d.G. riconsegnando il tesserino deteriorato, oppure, producendo copia della denuncia dell'avvenuto smarrimento all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
6. In caso di mancata restituzione o di omissione o inesattezza nella tenuta del tesserino, al cacciatore inadempiente non verrà rilasciato il tesserino per la stagione venatoria successiva.

ART. 5 Divieti e limitazioni

1. E' vietato danneggiare e disturbare qualsiasi specie della fauna e con qualsiasi mezzo al di fuori dell'attività venatoria regolamentata.
2. Ai sensi dell'art. 19 comma 7 del P.T.P., allo scopo di preservare l'integrità e la funzionalità degli ecosistemi dell'Area protetta, non è consentito il rilascio di animali, se non nei casi di cui all'art. 19 comma 8 del P.T.P.. Eventuali ripopolamenti e reintroduzioni delle specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico sono di competenza dell'E.d.G. che predispone, con il supporto tecnico- scientifico e il parere del Cts (Comitato Tecnico Scientifico), specifici programmi scientifici da sottoporre all'ISPRA in caso di fauna

omeoterma. Nella definizione di tali programmi devono essere attentamente valutati anche gli effetti nei territori limitrofi all'Area protetta.

3. E' vietato l'addestramento dei cani da caccia all'interno dell'Area Protetta.

4. E' vietato l'addestramento dei falchi all'interno dell'Area Protetta.

5. Per motivi di salvaguardia della fauna e degli ambienti naturali tutelati e per esigenze di perseguimento dei propri fini istituzionali, l'E.d.G. potrà temporaneamente limitare l'attività consentita dal presente Regolamento. Di tali limitazioni verrà data idonea pubblicità mediante affissione di apposita cartellonistica e mediante avviso nell'Albo Pretorio dell'E.d.G. e dei Comuni consorziati.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E MODALITÀ ATTUATIVE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6 Specie cacciabili e metodi di caccia

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata, in riferimento alle seguenti specie e con i seguenti metodi:

- cinghiale (*Sus scrofa*) cacciabile in forma di selezione nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, dal R. R. 1/2008 e dall'Allegato Tecnico al detto Regolamento regionale;
- annualmente, qualora dai censimenti organizzati dall'E.d.G. emerga che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, e che quindi siano stati superati i valori soglia definiti al comma 1 dell'art.14 del presente Regolamento, sarà possibile effettuare prelievi selettivi esercitati in forma individuale con il sistema dell'aspetto, sulla specie capriolo, cervo e daino, secondo la disciplina prevista nel Capo III del presente Titolo.

2. Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili nell'Area contigua.

ART. 7 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. Per quanto riguarda i mezzi consentiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, si rimanda a quanto riportato dall'Allegato Tecnico al R. R. 1/2008.

2. Ciascun partecipante alle attività venatorie previste dal presente Regolamento è tenuto ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della Strada.

ART. 8 Periodi, giornate ed orari venatori

1. Le specie cacciabili e i periodi di caccia sono i seguenti:

- cinghiale secondo il periodo previsto per l'ATC BO3 dal Calendario Venatorio provinciale.
- cervidi in forma selettiva secondo il periodo previsto per l'ATCBO3 dal Calendario Venatorio Provinciale e dal Protocollo di Intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino tosco emiliano.

2. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

3. Le giornate di caccia alla specie cinghiale consentite ogni settimana, con l'esclusione delle giornate festive sono il mercoledì ed il sabato.

4. Le giornate di caccia ai cervidi consentite ogni settimana, con l'esclusione delle giornate festive, sono quelle previste dai calendari venatori regionale e provinciale.
5. Eventuali limitazioni per quanto riguarda le giornate venatorie potranno essere imposte motivatamente, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica dell'Area protetta, dall'E.d.G. qualora se ne riscontrasse la necessità. Di tali limitazioni sarà data idonea pubblicità con apposita cartellonistica e mediante avviso nell'albo pretorio dell'E.d.G. e dei Comuni consorziati.
6. Per quanto concerne gli orari venatori la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, secondo quanto previsto dalle effemeridi allegate dalla Provincia al proprio calendario venatorio.
7. Per quanto attiene il prelievo del cervo del comprensorio A.C.A.T.E. questo segue dal punto di vista temporale quanto previsto al paragrafo 5.5 del Piano poliennale di gestione del Cervo vigente nel comprensorio dell'Area del Cervo dell'Appennino Tosco- Emiliano.
8. Per tutto quanto non stabilito nel presente articolo, trova applicazione la normativa approvata con i calendari venatori provinciale e regionale.

CAPO II – MODALITÀ DI PRELIEVO DEL CINGHIALE

ART. 9 Zone di caccia

1. Per quanto concerne la caccia al cinghiale in selezione, l'E.d.G, mediante apposita cartografia, suddivide annualmente il territorio dell'Area contigua in zone che assegna ai cacciatori che verranno autorizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo.

ART. 10 Autorizzazione all'attività ed assegnazione delle zone di caccia

1. L'individuazione dei cacciatori che verranno autorizzati al prelievo venatorio in Area contigua avverrà ogni anno, in base al punteggio acquisito per quell'annata dal cacciatore che avrà presentato la domanda ed in funzione della graduatoria che si delinea a fronte di più concorrenti.
2. L'assegnazione della zona di caccia avverrà su richiesta del cacciatore in ordine di graduatoria secondo il punteggio ottenuto, fino a concorrenza del numero massimo di posti disponibili per singola zona. A parità di punteggio sarà data priorità al cacciatore più anziano. Questi i parametri per l'assegnazione dei punti:
 - a) residenza anagrafica nei Comuni dell'Area protetta
pt.10;
 - b) imprenditore agricolo a titolo principale con azienda e residenza all'interno dell'area protetta
pt.13
 - c) proprietà all'interno del perimetro dell'area protetta
pt.10;
 - d) il non aver commesso infrazioni relative all'attività venatoria nelle precedenti 2 stagioni venatorie su tutto il territorio nazionale
pt.10;
 - e) l'impegno profuso nelle attività di gestione degli ungulati (montaggio, manutenzione, controllo dei mezzi di prevenzione dai danni causati da ungulati, partecipazione a censimenti

e monitoraggi faunistici, partecipazione a catture e traslocazioni): assegnazione di **pt. 5** per ciascuna attività svolta per un max di **pt. 25** (applicabile dalla seconda annata venatoria);

f) abilitazioni venatorie:

- operatore abilitato ai rilievi biometrici
pt.2;
- conduttore cane da traccia
pt.2;
- cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale capriolo daino e muflone
pt.2;
- cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo del cervo
pt.2;

g) attività di volontariato svolte a favore dell'E.d.G.(manutenzione del territorio, partecipazione ad attività di volontariato in occasione di manifestazioni organizzate dall'E.d.G. come ad esempio "Puliamo il Parco"): assegnazione di **pt. 5** per ciascuna attività svolta per un max di **pt. 25** (applicabile dalla seconda annata venatoria) ;

i) violazione agli obblighi di consegna della documentazione di cui agli Artt. 16 e 17 del presente Regolamento **pt. Meno (-)25.**

2.I punteggi previsti dalle lettere a), b) e c) sono cumulabili fra loro.

3.In caso di parità di punteggio tra più cacciatori candidatisi ad operare nell'Area protetta si procederà all'individuazione mediante sorteggio da effettuarsi presso la sede dell'E.d.G. alla presenza dei cacciatori interessati al sorteggio.

4.Ogni cacciatore dovrà, nell'annata venatoria corrispondente fare fronte alle richieste di interventi di prevenzione dai danni causati da fauna selvatica. Nel caso in cui, da rimostranze scritte appositamente verificate dall'E.d.G., risulti non adempiuto tale obbligo, il cacciatore non potrà esercitare attività venatoria di alcun tipo nel territorio dell'Area contigua per le successive 2 (due) annate venatorie.

5.Per quanto concerne la procedura di assegnazione dei capi questa verrà espletata dall'A.T.C. nell'ambito delle graduatorie esistenti.

6.Ogni anno, entro 15 giorni dal termine della caccia al cinghiale, il cacciatore che avrà operato nell'Area contigua dovrà consegnare all'E.d.G. le relazioni finali come previsto dall'Art. 12 del presente Regolamento.

ART. 11 Controllo sulle operazioni

Il cacciatore impegnato nella caccia di selezione al cinghiale dovrà dare comunicazione di inizio e di fine di ciascuna uscita utilizzando il sistema vocale di prenotazione telefonica della Provincia di Bologna, con le modalità indicate con Delibera di Giunta Provinciale n. 177 del 22/05/2012.

ART. 12 Relazione finale

I cacciatori autorizzati che preleveranno i capi assegnati dovranno redigere una relazione finale riportante ogni informazione relativa alle operazioni effettuate, con particolare riferimento al numero di uscite e alle ore impegnate in attività di caccia, secondo le modalità che verranno determinate dall'E.d.G. con apposito atto.

ART. 13 Quantità ammesse

1.L'E.d.G. assegnerà con apposito atto, annualmente, ad ogni cacciatore, la quota dei capi di cinghiale da prelevare.

CAPO III – NORME PER LA CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI

ART. 14 Prelievi selettivi sulle specie capriolo, cervo e daino

1. Annualmente, qualora emerga dai censimenti che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, potranno essere disposti dall'E.d.G. prelievi venatori, da sottoporre all'approvazione della Provincia di Bologna, mediante metodo selettivo sulle specie capriolo, cervo e daino. Le densità soglia prefissate oltre le quali verranno attivati tali prelievi consistono in 12 capi/100 ha per il capriolo, 2 capi/100 ha per il cervo, 1,2 capi/100 ha per il daino.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della L.157/92, dagli artt. 2, 9, 10, 12 e 13 del R. R. 1/2008 e dell'art. 56 della L. R. 8/1994 e loro successive modificazioni, potrà essere consentito il prelievo selettivo del capriolo, del cervo e del daino, in apposite aree oggetto di censimento, ad opera di cacciatori di selezione in possesso delle qualifiche previste dall'articolo 2 del richiamato R. R. 1/2008.
3. La gestione faunistico- venatoria della popolazione di Cervo si realizzerà con l'attuazione del Piano poliennale di gestione 2008- 2013 nell'ambito dell'A.C.A.T.E. (Area del Cervo dell'Appennino Tosco- Emiliano).
4. La caccia di selezione al daino ed al capriolo, verrà attuata secondo le modalità previste dall'A.T.C. I capi da prelevare saranno quelli annualmente approvati dalla Provincia a seguito di parere favorevole dell'ISPRA e comunicati allo stesso A.T.C. dall'E.d.G..
5. Ad ogni cacciatore può essere assegnato un solo capo di cervide, per singola specie, per ogni annata venatoria.
6. Nell'attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'A.T.C. seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'Art. 24 del presente Regolamento.

ART. 15 Accesso ed autorizzazione all'attività di prelievo dei cervidi

1. L'individuazione dei cacciatori che verranno autorizzati al prelievo venatorio in Area contigua avverrà ogni anno, in base al punteggio acquisito per quell'annata dal cacciatore che avrà presentato la domanda ed in funzione della graduatoria che si delineerà a fronte di più concorrenti.

Questi i parametri per l'assegnazione dei punti:

a) residenza anagrafica nei Comuni dell'Area protetta

pt.10;

b) imprenditore agricolo a titolo principale con azienda e residenza all'interno dell'area protetta

pt.13

c) proprietà all'interno del perimetro dell'area protetta

pt.10;

d) il non aver commesso infrazioni relative all'attività venatoria nelle precedenti 2 stagioni venatorie su tutto il territorio nazionale

pt.10;

e) l'impegno profuso nelle attività di gestione dei cervidi (montaggio, manutenzione, controllo dei mezzi di prevenzione dai danni causati da ungulati, partecipazione a censimenti e monitoraggi faunistici, partecipazione a catture e traslocazioni): assegnazione di **pt. 5** per ciascuna attività svolta per un max di **pt. 25** (applicabile dalla seconda annata venatoria);

f) abilitazioni venatorie:

- operatore abilitato ai rilievi biometrici
pt.2;
- conduttore cane da traccia
pt.2;
- cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale capriolo daino e muflone
pt.2;
- cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo del cervo
pt.2;

g) attività di volontariato svolte a favore dell'E.d.G.(manutenzione del territorio, partecipazione ad attività di volontariato in occasione di manifestazioni organizzate dall'E.d.G. come ad esempio "Puliamo il Parco"): assegnazione di **pt. 5** per ciascuna attività svolta per un max di **pt. 25** (applicabile dalla seconda annata venatoria) ;

i) violazione agli obblighi di consegna della documentazione di cui agli Artt. 16 e 17 del presente Regolamento **pt. Meno (-)25.**

2.I punteggi previsti dalle lettere a), b) e c) sono cumulabili fra loro.

3.In caso di parità di punteggio tra più cacciatori candidatisi ad operare nell'Area protetta si procederà all'individuazione mediante sorteggio da effettuarsi presso la sede dell'E.d.G. alla presenza dei cacciatori interessati al sorteggio.

4.Ogni cacciatore dovrà, nell'annata venatoria corrispondente fare fronte alle richieste di interventi di prevenzione dai danni causati da fauna selvatica. Nel caso in cui, da rimostranze scritte appositamente verificate dall'E.d.G., risulti non adempiuto tale obbligo, il cacciatore non potrà esercitare attività venatoria di alcun tipo nel territorio dell'Area contigua per le successive 2 (due) annate venatorie.

5.Per quanto concerne la procedura di assegnazione dei capi questa verrà espletata dall'A.T.C. nell'ambito delle graduatorie esistenti.

6.Ogni anno, entro 15 giorni dal termine della caccia alle specie di cervidi di cui all'allegato A, il cacciatore che avrà operato nell'Area contigua dovrà consegnare all'E.d.G. le relazioni finali come previsto dall'Art. 17 del presente Regolamento.

ART. 16 Controllo sulle operazioni

Il cacciatore impegnato nella caccia di selezione al cinghiale dovrà dare comunicazione di inizio e di fine di ciascuna uscita utilizzando il sistema vocale di prenotazione telefonica della Provincia di Bologna, con le modalità indicate con Delibera di Giunta Provinciale n. 177 del 22/05/2012.

ART. 17 Relazione finale

I cacciatori autorizzati che preleveranno il capo assegnato dovranno redigere una relazione finale riportante ogni informazione relativa alle operazioni effettuate, con particolare riferimento al numero di uscite e alle ore impegnate in attività di caccia, secondo le modalità che verranno determinate dall'E.d.G. con apposito atto.

CAPO IV – Recupero dei capi feriti e destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia

ART. 18 Recupero capi feriti

1. La ricerca ed il recupero di eventuali animali feriti dovrà avvenire in conformità con quanto previsto dall'art. 20 del R. R. 1/2008 ad opera di personale in possesso dell'abilitazione di conduttore di cane da traccia prevista dall'art. 2, lett. g), comma 1, del richiamato Regolamento regionale.
2. Qualora il capo ferito si rifugi all'interno del Parco il conduttore di cane da traccia di cui al comma 1 è tenuto a concordare le modalità dell'intervento con il personale di vigilanza dell'E.d.G. o, in assenza di questo, con la Polizia Provinciale di Bologna.

ART. 19 Destinazione capi abbattuti

1. In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria possono avere le seguenti destinazioni:
 - a) autoconsumo da parte del cacciatore;
 - b) cessione diretta consentita per un unico capo nel corso dell'anno, con indicazione specifica del destinatario;
 - c) "commercializzazione" da intendersi quale cessione con l'obbligo di conferimento presso un "Centro di lavorazione delle carni".
2. La cessione diretta avviene mediante trasferimento di un capo intero, in pelle, privato di stomaco e intestino e accompagnato dai visceri, ad un consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l'obbligo di documentarne la provenienza e, per il cinghiale, la negatività alla Trichinosi.
3. Il conferimento presso un "Centro di lavorazione delle carni", in ottemperanza dalle normative vigenti in materia, deve avvenire con le modalità definite dal Reg.(CE) n. 853/2004.

CAPO V – ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEGLI AUSILIARI

ART. 20 Disciplina

1. L'addestramento e l'allenamento dei falchi all'interno dell'Area protetta è vietato.
2. L'addestramento dei cani da caccia all'interno dell'Area protetta è vietato.

TITOLO III - GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 21 Censimenti e piani di prelievo

1. L'E.d.G. provvede alla gestione faunistica e venatoria dell'Area contigua, nel rispetto delle linee programmatiche dettate dagli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria provinciali e regionali.
2. L'E.d.G. provvede annualmente allo svolgimento dei censimenti della fauna selvatica ungulata, alla redazione dei piani di prelievo degli ungulati, al controllo dei capi abbattuti e alla realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici.

3. Per i censimenti di cui al comma 2, l'E.d.G. utilizzerà personale abilitato scelto tra: cacciatori residenti nei comuni territorialmente interessati dall'Area protetta, proprietari di terreni all'interno del perimetro della stessa Area protetta, imprenditori agricoli con Azienda all'interno dell'Area protetta, e cacciatori non residenti e non proprietari di fondi all'interno del perimetro dell'Area protetta che ne facciano richiesta al fine di acquisire titoli utili per l'accesso alle graduatorie esterne all'E.d.G.. Per detti censimenti, l'E.d.G. utilizzerà, altresì, i soggetti volontari abilitati e convenzionati con l'E.d.G. (GEV, CAI) e le ulteriori categorie di soggetti a ciò abilitati ai sensi di legge e di altre convenzioni.

TITOLO IV - VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI, NORME FINALI

ART. 22 Vigilanza e controllo

1. L'E.d.G. svolge l'attività di vigilanza faunistico - venatoria avvalendosi prioritariamente di proprio personale con qualifica di Guardiaparco.
2. L'E.d.G. può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
3. Il tesserino di cui all'art 4, la licenza di caccia, il tesserino regionale e la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.
4. L'E.d.G. collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con l'Amministrazione Provinciale e l'A.T.C. ai sensi dell'art. 59 della L.r. n. 8/1994, anche tramite apposita convenzione.

ART. 23 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/1992, all'art. 61 della L. 8/1994 e all'art. 22 del R. R. 1/2008, nonché le norme di cui all'art. 60 della L.R. 6/2005.
2. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 689/1981 e della L.R. 21/1984.
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è inoltre prevista la sospensione immediata del tesserino di cui all'articolo 4 per un periodo di tempo commisurato all'entità della violazione ed al danno causato dall'infrazione.
4. Per i casi di recidiva più grave, è previsto il non rilascio del tesserino per le stagioni venatorie successive.

ART. 24 Convenzione con A.T.C.

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nell'area contigua l'A.T.C. competente provvederà agli interventi previsti dall'art. 33, comma 1, della LR. 8/1994, secondo le modalità definite dall'allegata convenzione (Allegato A).
2. La convenzione sarà stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art 17. della L.R. 8/1994 e ss.mm. e dagli artt. 35, 36, 37 della L.R. 6/2005.

ART. 25 Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, la caccia nel territorio dell'Area contigua è disciplinata dal R. R. 1/2008, dal calendario venatorio regionale e provinciale e dalla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale di settore.

Allegato A**CONVENZIONE TRA ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA ORIENTALE PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE E L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA BOLOGNA 3**

Addì del mese di..... dell'anno..... , presso la sede operativa Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone in Piazza Kennedy, 10, Camugnano sono convenuti:

L'Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Orientale, (C.F. e P.I. n. 03171551207) più avanti menzionato come "Ente", rappresentato dal Presidente sig. Sandro Ceccoli, nato.....il..... domiciliato per la carica presso la sede legale in Bologna, via San Felice 25.

b) il PRESIDENTE pro-tempore dell'A.T.C. BO3, nella persona del sig. Moreno Morganti, nato il , domiciliato per la carica che riveste presso gli uffici dell'A.T.C. BO3 in via di Corticella, 183/6 Bologna.

PREMESSO CHE

- l'art. 38, comma 4 della Legge Regionale n. 6/05 *s.m.i.* prevede che la gestione a fini venatori delle Aree contigue possa essere affidata dall'Ente di Gestione agli A.T.C.;
- il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone ha disciplinato lo svolgimento dell'attività venatoria all'interno del proprio territorio;
- le parti qui presenti intendono sancire con la presente convenzione i compiti di rispettiva competenza e le rispettive responsabilità.

VISTI

- la Legge n. 394 del 6 Dicembre 1991;
- la Legge n. 157 del 11 Febbraio 1992;
- la Legge Regionale n. 8 e successive modifiche del 15 Febbraio 1994;
- la Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 27 Maggio 2008;
- la legge regionale 24 del 23 dicembre 2011;
- il Piano Territoriale del Parco approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 15/11/2010 e le sue norme di attuazione;

- il Regolamento per l'attività venatoria del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone valido per il periodo 2012/2014, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. del

ART. 1

OBBLIGHI DELL'A.T.C. BO3

l' A.T.C BO3 si impegna per conto del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone a:

1. Organizzare monitoraggi e censimenti annuali delle popolazioni di ungulati nel territorio dell'Area protetta;
2. attuare quanto previsto al comma 1, lettera "a" dell'art. 17 della Legge Regionale n. 8 del 15 Febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni mediante la propria organizzazione;
3. valutare accuratamente i danni all'attività produttiva agricola e forestale;
4. raccogliere i dati inerenti l'impatto delle singole specie sulle attività antropiche;
5. definire progettualmente l'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la valutazione della reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
6. distribuire, posizionare e mantenere, tramite i suoi iscritti, i materiali di prevenzione dei danni da fauna selvatica richiesti dai gestori dei fondi agricoli posti nel territorio dell'Area contigua;
7. nominare un responsabile ed un vice- responsabile in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 1/08; il responsabile del cervo per l'Area protetta dovrà essere in possesso della qualifica di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.2 del Regolamento regionale 1/08;
8. nominare un referente per i rilevamenti biometrici ed un referente per il recupero dei capi feriti;
9. avvalersi e mantenere i punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti siti in loc. Mogne (Comune di Camugnano) e in loc. Marano (Comune di Gaggio Montano);
10. trasmettere alla sede operativa dell'Ente di Gestione, almeno 30 giorni prima dell'inizio della caccia al cinghiale, la graduatoria dei cacciatori di selezione che abbiano presentato domanda di accesso all'attività venatoria in Area contigua del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone;
11. trasmettere alla sede operativa dell'Ente di Gestione, almeno 30 giorni prima dell'inizio della caccia, i nominativi dei cacciatori ai quali sia stato attribuito un capo di daino, cervo o capriolo;
12. predisporre la stesura dei piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'Ente di Gestione su parere dell'ISPRA;

13. organizzare il recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
14. garantire che le modalità di abbattimento dei capi siano le stesse, sia per quanto riguarda i periodi che per quanto concerne le metodiche e gli adempimenti da realizzarsi da parte del cacciatore, di quelle in vigore presso gli altri territori dell'A.T.C. BO3 dove si pratica la caccia di selezione al daino, al capriolo ed al cervo;
15. attuare quanto previsto annualmente nell'ambito dell'A.C.A.T.E. per la caccia di selezione al cervo, mettendo altresì a disposizione dell'Ente di Gestione personale qualificato per eventuali operazioni di cattura;
16. attuare tutto ciò che viene definito dal regolamento per l'attività venatoria del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone nei limiti delle prescrizioni definite dallo stesso;
17. divulgare presso i suoi iscritti le norme riportate nel regolamento per l'attività venatoria del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone;
18. garantire una densità venatoria tale da determinare una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini;
19. provvedere annualmente all'assegnazione delle zone di caccia al cinghiale ai cacciatori autorizzati;
20. garantire i requisiti di priorità per l'accesso all'attività venatoria in Area contigua definiti dal regolamento per l'attività venatoria del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone;
21. assegnare ad ogni cacciatore un solo capo di cervide, per singola specie, per ogni annata venatoria. Per l'assegnazione dei capi di cervo, daino e capriolo agli aventi diritto si farà riferimento alle graduatorie dell'A.T.C. BO3. L'assegnazione del capo nell'area contigua sostituirà quella sul territorio dell'A.T.C..
22. consegnare ai cacciatori ai quali è stato riconosciuto un capo da abbattere, il blocchetto dei tagliandi di controllo. In tali tagliandi dovrà essere indicata, a fianco delle scritte A.T.C. BO3, la sigla PRL (acronimo di Parco Regionale Laghi).
23. consegnare ai cacciatori aventi titolo le fascette da apporre al tendine d'Achille degli animali abbattuti;
24. trasmettere all'Ente di Gestione, al termine di ogni annata venatoria, tutti i dati relativi agli abbattimenti realizzati e quelli sui danni richiesti, indennizzati e sui materiali di prevenzione distribuiti;
25. predisporre la relazione consultiva annuale sulle attività di Gestione accompagnata dalla georeferenziazione dei dati che abbiano un riferimento territoriale da inviare annualmente all'Ente di Gestione entro il 20 aprile di ogni anno;
26. predisporre una sezione dedicata al Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone in occasione delle mostre di trofei con possibilità da parte del Parco stesso di mettere a disposizione un proprio operatore che possa fornire informazioni relative a tutti gli aspetti della gestione faunistica operata nell'Area protetta;

27. sospendere l'attività venatoria in caso l'Ente di Gestione lo richieda per motivi di salvaguardia della fauna, della flora e degli ambienti naturali tutelati e per esigenze di perseguimento dei propri fini istituzionali

ART. 2

OBBLIGHI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

L'Ente di gestione si impegna a:

1. Predisporre il programma annuale di attività per la realizzazione degli obiettivi di gestione in base a dati in possesso dell'Ente di gestione;
2. provvedere ogni anno, ad inviare i piani di prelievo in forma selettiva di daino e di capriolo e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età alla Provincia almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie;
3. presentare i piani di prelievo del cinghiale elaborati sulla stima oggettiva della consistenza in base a dati in possesso dell'Ente di gestione, nonché il calendario degli abbattimenti, alla Provincia per l'approvazione almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio;
4. individuare e comunicare all'A.T.C. BO3 modalità, localizzazione e tempi di esecuzione dei prelievi;
5. trasmettere all'A.T.C. BO3, per ogni annata venatoria, il numero dei capi di capriolo, cervo e daino da abbattere in caccia di selezione con la relativa ripartizione per sesso e classe d'età;
6. trasmettere all'A.T.C. BO3, per ogni annata venatoria, il numero dei capi di cinghiale da abbattere;
7. trasmettere all'A.T.C. BO3 i risultati dei censimenti che verranno realizzati direttamente dell'Ente di gestione;
8. informare tempestivamente l'A.T.C. BO3 di eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento per l'attività venatoria del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone;
9. definire progettualmente gli interventi di miglioramento ambientale;
10. distribuire annualmente ai cacciatori rientranti nelle graduatorie dell'Ente di gestione, i cui nominativi verranno comunicati tempestivamente dall'A.T.C. BO3 all'Ente di gestione, i tesserini identificativi quale titolo di accesso all'attività venatoria in Area contigua del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone.

ART. 3

ULTERIORI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

si conviene inoltre che:

1. le giornate di caccia nell'Area contigua al Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone dovranno essere annotate (segnando PRL) sul modello regionale;
2. nella stessa giornata sarà possibile l'esercizio della caccia sia in Area contigua che nell'A.T.C. di appartenenza, (in questo caso dovrà essere usata l'annotazione PRL/ATC nella stessa casella);
3. gli introiti dei capi di daino, cervo e capriolo interessati dalla caccia di selezione assegnati e regolarmente prelevati saranno di spettanza dell'A.T.C. BO3 nella misura del%, il quale, come previsto dalla normativa vigente e precedentemente indicato, sarà competente per l'indennizzo dei danni causati da specie cacciabili e per la distribuzione ed installazione dei relativi materiali di prevenzione;
4. gli introiti dei tesserini identificativi saranno interamente di spettanza dell'Ente di gestione;
5. per tutto quanto qui espressamente non previsto, si rimanda alle norme regionali, provinciali e nazionali, oltre che alle linee guida dei cacciatori di ungulati dell'A.T.C. BO3.

ART. 4

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'Ente di gestione si riserva di verificare il corretto svolgimento degli impegni assunti dall'A.T.C. BO3.
2. Nel caso in cui l'Ente di Gestione dovesse riscontrare inadempienze, procederà alla contestazione delle stesse tramite lettera raccomandata assegnando all'A.T.C. BO3 congruo termine per adempiere.
3. Nel caso in cui l'A.T.C. BO3 non adempia nel termine previsto dall'Ente di Gestione, la presente convenzione si risolverà di diritto ex art. 1454, III comma, c.c. e l'Ente di Gestione incamererà, a titolo di penale per l'inadempimento e salvo il maggior danno, gli introiti che sarebbero stati di spettanza dell'A.T.C. BO 3 ai sensi del comma 3 del precedente articolo 3.

ART. 5

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione vincola le parti dalla data della sua sottoscrizione fino al termine dell'annata venatoria 2013-2014 e potrà essere rinegoziata e rinnovata dalle parti con atto esplicito.
2. L'Ente di Gestione potrà comunque recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con lettera raccomandata da trasmettersi all'A.T.C. BO3, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Ambito Territoriale di Caccia
Bologna 3
il Presidente Sig. Moreno Morganti

Per l'Ente di Gestione per i parchi e la
biodiversità – Emilia Orientale Parco
Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone
il Presidente Sig. Sandro Ceccoli

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.